

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1874 del 12/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 13/06/2017, acquisita al Prot. Com.le 50315 e da Arpae al PGFC/2017/9086 del 14/06/2017, da **COLOR LIFE S.R.L.** nella persona di Barbieri Alice, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59636 del 13/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/10711, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 10/08/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2017/12234;

Vista la nota di Arpae PGFC/2017/13287 del 07/09/2017 con la quale sono state richieste alla ditta ulteriori integrazioni;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con nota Prot. Com.le 86370 del 13/10/2017 il SUAP del Comune di Forlì ha concesso proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste in data 07/09/2017;

Dato atto che in data 10/11/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PGFC/2017/16563;

Preso atto delle integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta prima in data 08/12/2017 assunte al PGFC/2017/18022 e poi in data 29/01/2018 assunte al PGFC/2018/1564;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/04/2018, ove è specificato in particolare quanto segue: “(...) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:
- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966; (...)”

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40966 del 11/05/2016, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in

atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- l'aumento dei consumi di prodotti vernicianti da complessivi 26,35 ton/anno, di cui 14,4 ton/anno a base acquosa e 11,95 ton/anno a solvente, a complessivi 42,5 ton/anno, di cui 6,37 ton/anno (pari al 15%) a base acquosa e 36,13 ton/anno a solvente, portando il consumo massimo teorico di solvente dal valore autorizzato di 5,874 ton/anno a 17,85 ton/anno;
- l'aumento dei tempi di utilizzo del tintometro e relativa emissione N. 23 “Cabina preparazione vernici tintometro 2” da 2 ore/giorno a 6 ore/giorno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFG/2017/10733 del 13/07/17, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFG/2017/10732 del 13/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì “una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili”, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, con mail del 28/11/2017, acquisita al protocollo PGFC/2017/278, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, come di seguito riportato: *“Visto il materiale inviatoci si ritiene che nulla osti per quanto di nostra competenza. Si coglie l'occasione di ribadire che il datore di lavoro è responsabile del corretto funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti di aspirazione. Questi impianti e le loro procedure gestionali devono sempre garantire condizioni di prevenzione per la salute dei lavoratori, sia con portoni aperti che con portoni chiusi, per tutelare sia il rischio chimico che il rischio microclimatico.”*

La Ditta ha provveduto ad inviare integrazioni volontarie prima in data 08/12/2017 assunte al PGFC/2017/18022 e poi in data 29/01/2018 assunte al PGFC/2018/1564.

Con nota PGFC/2018/5160 del 03/04/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale ha svolto le valutazioni di seguito riportate ed ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni:

Valutazioni relative alle S.O.V. presenti nelle emissioni della lavorazione di verniciatura - Il consumo massimo teorico di solvente (I1) calcolato a partire dalla capacità nominale (nei 250 giorni/anno previsti indicati dal gestore come reale utilizzo) passa da 5,874 ton/anno a 17,85 ton/anno. In base a quanto comunicato dalla ditta, la quantità di solventi recuperati e reimmessi nel processo (I2) ammonteranno al 5% annuo del consumo massimo teorico di solvente, cioè circa 0,9 ton/anno. In base al consumo massimo teorico sopra riportato, dovranno pertanto essere

rispettati i limiti sotto indicati previsti al punto 8 di cui alla Tab.1, Parte III, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rispetto alla precedente autorizzazione per le emissioni in atmosfera, i limiti di emissione risultano essere più restrittivi a causa del superamento della soglia di consumo di solvente di 15 tonn./ anno.

Valore limite emissioni convogliate per essiccazione	$< o = 50 \text{ mgC/Nmc}$
Valore limite emissioni convogliate per applicazione rivestimento	$< o = 75 \text{ mgC/Nmc}$
Valore limite emissioni diffuse	$20\% \text{ di input di solvente}$ $= 20\% \text{ di I1+I2}$

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (esprese in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2. Gli impianti interessati nel processo verniciatura vengono utilizzati mediamente 8 h/giorno per 250 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

COLOR LIFE 2017				
CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE		17,850	Ton/anno	
SOLVENTE RECUPERATO PER RIUTILIZZO		0,900	Ton/anno	
INPUT		18,750		
CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E1	36.000	75	2.000	6,48
E2	18.000	50	2.000	2,16
E4	2.500	75	1.250	0,28
E5	24.000	75	2.000	4,32
E7	24.000	75	2.000	4,32
E12	18.000	50	2.000	2,16
E15	8.000	75	2.000	1,44
E16	8.000	75	2.000	1,44
E17	2.000	50	2.000	0,24
E18	3.000	50	2.000	0,36
E23	3.000	75	1.500	0,41
				23,606
DIFFUSE				
20% dell'input		3,750 T/anno		
EMISSIONE TOTALE ANNUA				
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE				27,356 T/anno

L'emissione totale annua da indicare in autorizzazione è pari a 17,85 t/anno di COV, cioè al valore del consumo massimo teorico, dal momento che il valore massimo che si può calcolare applicando il valore limite alle emissioni convogliate e il valore limite per le emissioni diffuse (23,606 + 3,75 = 27,356 t/anno vedi tabella sopra riportata elaborata considerando un utilizzo degli impianti per 8 ore/giorno per 250 giorni/anno) risulterebbe maggiore dello stesso consumo massimo teorico.

Emissioni n.	Limite di emissione espresso in Carbonio Organico Totale
Applicazione prodotti vernicianti e tintometri E1, E4, E5, E7, E15, E16, E23	75 mg/Nmc
Essiccazione E2, E12, E17, E18	50 mg/Nmc

Valutazioni relative agli impianti di combustione alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs 183/17 - In relazione alle modifiche di cui al titolo del paragrafo, le seguenti emissioni di impianti di combustione:

Emissione E13 bruciatore cabina di verniciatura E1 (290 kW, a metano)

Emissione E20 bruciatori gruppo caldaia cabina E15 (174 kW, a metano)

Emissione E21 bruciatore gruppo caldaia cabina E16 (174 kW, a metano)

Emissione E22 bruciatore forno cottura E17 (290 kW, a metano)

Emissione E25 bruciatore forno cottura E7 (220kW, a metano)

Emissione E26 bruciatore forno cottura E12 (153kW, a metano)

trattandosi di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/0, gli stessi non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni dovranno essere soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Conclusioni - Il relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra indicati per le emissioni di essiccamento, applicazione, tintometro e impianti di combustione.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene opportuno che la Ditta provveda entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA all'esecuzione di un monitoraggio ai punti di emissione N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 23, interessati dall'aumento dei quantitativi di materie prime utilizzate (prodotti vernicianti), al fine di dimostrare il rispetto dei valori limite più restrittivi indicati nella relazione tecnica sopra riportata.

Dal momento che la Ditta con PEC del 22/11/2016, PGFC/2016/16930, aveva comunicato che il punto di emissione N.14 "Carteggiatura", già autorizzato con la AUA rilasciata in data 11/05/2016, non era stato messo in esercizio perché mai realizzato, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene necessario ribadire che la Ditta debba procedere alla messa in esercizio di tale impianto entro tre anni dalla data di rilascio dell'atto che aveva autorizzato tale emissione, cioè entro il 10/05/2019, pena la decadenza dell'autorizzazione relativamente a tale emissione.

Dal momento che l'AUA rilasciata in data 11/05/2016 prevedeva inoltre che entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovesse provvedere ad effettuare un controllo sul punto di emissione N. 4 "Tintometro" e trasmettere i risultati entro il mese successivo, considerato che la Ditta con PEC del 22/11/2016, PGFC/2016/16924 ha comunicato che il punto di emissione N. 4 "Tintometro" era "momentaneamente sospeso e verrà attivato nel mese di dicembre e pertanto provvederemo ad effettuare il campionamento previsto successivamente", tenuto conto che successivamente non sono pervenute comunicazioni in merito dalla Ditta, si ritiene necessario ribadire tale prescrizione nel presente aggiornamento dell'AUA prevedendo che la Ditta comunichi preventivamente la riattivazione di tale emissione e provveda ad eseguire il monitoraggio entro i successivi 30 giorni.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 13/06/2017 P.G.N. 50315/2017, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 24 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI, PRODUZIONE E ACQUA CALDA (349 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio conto terzi di parti in metallo e plastica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – CABINA COTTURA A PANNELLI ENDOTERMICI ELETTRICI

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 3 BANCHI ASPIRATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TINTOMETRO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartone

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – CABINA GRANIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 9 BANCHI ASPIRATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – CARTEGGIATURA

EMISSIONE N. 10 – CARTEGGIATURA

EMISSIONE N. 11 – CABINA CARTEGGIATURA 1 PAVIMENTO GRIGLIATO ASPIRATO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 12 – CABINA APPASSIMENTO

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 13 - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA E1 (290 kW, a metano)

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 – CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 15 – CABINA VERNICIATURA FONDO

EMISSIONE N. 16 – CABINA VERNICIATURA FINITURA

Impianto di abbattimento: ad umido + pannelli filtranti

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 – FORNO COTTURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 18 – APPASSIMENTO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 19 – ESTRAZIONE CAPPA SOFFIAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 20 – BRUCIATORI GRUPPO CALDAIA CABINA E15 (174 kW, a metano)

EMISSIONE N. 21 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E16 (174 kW, a metano)

EMISSIONE N. 22 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E17 (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 25 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E7 (220 kW, a metano)

EMISSIONE N. 26 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E12 (153 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 23 – CABINA PREPARAZIONE VERNICI TINTOMETRO 2

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
--	----	--------

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri

- rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 (soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno) della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è 17,85 ton/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc nei processi di applicazione del rivestimento e 50 mgC/Nmc nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
 - d) il valore di emissione totale annua di COV è 17,85 ton/anno;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpaee Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpaee Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 11**;
 - g) il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo **punto 11** ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività;
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpaee.emr.it (seguendo il percorso Arpaee in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpaee.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui all'**emissione N. 14** entro tre anni dalla data di rilascio della precedente AUA, cioè **entro il giorno 10/05/2019**;

nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) la data di messa in esercizio degli impianti di cui all'**emissione N. 14** con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione N. 14** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
8. La Ditta dovrà comunicare preventivamente, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) la data di riattivazione degli impianti di cui all'emissione N. 4 "Tintometro", attualmente sospesa. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di riattivazione di cui sopra la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio dell'**emissione N. 4**. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi al monitoraggio effettuato.
9. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 23** (esistenti ma precedentemente soggette a valori limite in emissione meno restrittivi). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni N. **1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23;**
 - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere le attività, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissioni N. 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.